

e l'associato, volto al mantenimento ed al rafforzamento del potere criminale dell'associazione mafiosa<sup>47</sup>.

Il concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso (artt. 110 e 416-*bis* c.p.) si distingue dal delitto di *favoreggiamento personale* (art. 378 c.p.), in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa<sup>48</sup>.

Nella giurisprudenza di legittimità non vi è unanimità di vedute in ordine alla operatività della clausola di riserva di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. in relazione al delitto in esame, ovvero nei casi in cui sia lo stesso sodalizio mafioso a generare autonomamente (cioè senza la commissione di alcun ulteriore reato) i proventi oggetto di riciclaggio o reimpiego.

Investite della questione, le sezioni unite hanno statuito che il delitto presupposto dei reati di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e di reimpiego di capitali (art. 648-*ter* c.p.) può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti. Di conseguenza, non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-*bis* o 648-*ter* c.p. e quello di cui all'art. 416-*bis* c.p., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa<sup>49</sup>.

Il tema deve ora essere affrontato tenendo conto della recente criminalizzazione delle condotte di auto-riciclaggio (art. 648-*ter*.1. c.p.).

## 2. Scambio elettorale politico-mafioso

L'art. 416-*ter* c.p. dispone che *“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.*

<sup>47</sup> Cass. pen., sez. VI, 12 aprile 2007, n. 37528, Rv. 237635.

<sup>48</sup> Cass. pen., sez. VI, 8 ottobre 2008, n. 40966, Rv. 241701.

<sup>49</sup> Cass. pen., sez. un., 13 giugno 2014, cit. In dottrina si veda AMORE, *Il punto e l'accapo sull'autoriciclaggio dei proventi delle consorterie criminali di stampo mafioso dopo le S.S.U.U. n. 25191 del 2014*, in *Dir. pen. cont.*

*La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.*

*Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.*

*In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, con-segue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.*

La fattispecie in commento fu introdotta per la prima volta nel tessuto codicistico dal d.l. 8 giugno 1996, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356, con lo scopo di reprimere gli intrecci fra la mafia e la politica che si manifestano sotto forma di accordi aventi ad oggetto la promessa di un appoggio elettorale con metodo mafioso in cambio di utilità da parte dei candidati stessi.

Il testo originario della norma puniva con la pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis c.p. coloro che ottenevano “*la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro*”.

La norma scontava un difetto di impostazione, in quanto si limitava a reprimere i politici che avessero promesso l'erogazione di denaro alle organizzazioni mafiose che gli avessero assicurato i voti per essere eletti, così escludendo dall'area della rilevanza penale le più tipiche e diffuse condotte di scambio legate alla promessa di concedere, se eletti, favori diversi dal denaro (appalti, licenze, autorizzazioni, posti di lavoro, ecc.).

La norma in commento ha subito quindi una riscrittura ad opera della l. 17 aprile 2014, n. 62 che, nel tentativo di superare le storture della vecchia formulazione, ha, da un lato, ampliato la gamma dei fatti punibili, affiancando all'accettazione della promessa di voti in cambio della (promessa o) erogazione di denaro (o di altra utilità) il fatto nuovo di chi promette di procurare voti con modalità di tipo mafioso, e, dall'altro, ha ridotto la cornice sanzionatoria rispetto all'art. 416-bis c.p. in ragione del diverso e meno grave disvalore delle condotte incriminate<sup>50</sup>.

Con l'entrata in vigore della nuova formulazione si è subito posto il problema di capire l'influenza, sul piano dell'efficacia nel tempo, del richiamo esplicito alle modalità di cui all'art. 416-bis c.p., assente nella previgente disposizione. In particolare, ci si è chiesti se le pregresse condotte di mera accettazione della promessa di voti in cambio del contributo in denaro, in assenza di una pattuizione espressa delle suddette modalità, continuino ad essere penalmente rilevanti, sotto la vigenza della nuova norma penale. In sostanza, si tratta di capire se ricondurre tali condotte all'interno del secondo o del quarto comma dell'art. 2 c.p.

<sup>50</sup> In dottrina, sul nuovo reato, si veda AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, p. 4 ss.

Già prima della riforma si contrapponevano tre orientamenti giurisprudenziali: il primo, minoritario, riteneva il ricorso al metodo mafioso insito nella qualità di soggetto al clan mafioso; il secondo, maggioritario, invece, richiedeva l'espressa pattuizione dell'uso dei metodi mafiosi per condizionare il corretto e libero esercizio del diritto di voto; infine, il terzo disconosceva la natura di reato di pericolo, richiedendo l'effettivo ricorso alla prevaricazione mafiosa, soluzione giustificabile nell'ottica di recuperare la materialità del fatto e la sua offensività, ma con sacrificio eccessivo delle istanze di prevenzione generale per fatti di intenso allarme sociale.

Il primo dei tre orientamenti citati sopra è stato ripreso dalla Corte di Cassazione in una prima pronuncia successiva alla nuova formulazione della disposizione in esame. Secondo la sentenza in esame, la fattispecie in questione non richiederebbe nemmeno adesso la pattuizione espressa delle modalità mafiose, con la conseguenza che la novella non avrebbe dato luogo ad una successione di leggi penali. In una seconda più rilevante sentenza del 2014, la Suprema Corte<sup>51</sup>, coerentemente con la nuova formulazione letterale, ha ritenuto che la riforma abbia dato luogo ad un fenomeno successorio, in quanto avrebbe inserito nella struttura della fattispecie un nuovo elemento costitutivo rappresentato dall'espressa previsione nell'accordo illecito relativo all'utilizzo del metodo mafioso. Sul piano soggettivo, ciò comporta l'accertamento della piena coscienza e volontà da parte dell'imputato della conclusione di uno scambio politico-mafioso implicante l'impiego della forza di intimidazione e costrizione del sodalizio criminale. La Corte di Cassazione argomenta la rilevanza del nuovo elemento costitutivo espresso, già fatto proprio dalla pregressa giurisprudenza prevalente, a partire dai lavoratori preparatori della l. n. 62/2014, dai quali emerge la volontà di punire espressamente un patto che preveda in modo esplicito l'uso del metodo mafioso e non il semplice accordo politico-elettorale. Se ne ricava, a detta della Corte, l'incompatibilità del precedente minoritario orientamento giurisprudenziale con la nuova formulazione, la quale è tale da rendere «penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano espressamente contemplato siffatte concrete modalità di procacciamento dei voti». La Corte adotta la strada dell'abrogazione parziale, con conseguente applicazione dell'art. 2, comma 2, c.p. e necessaria revoca della sentenza definitiva ai sensi dell'art. 673 c.p.p. Per quei fatti precedenti all'entrata in vigore della nuova fattispecie, nei quali sia sta previsto esplicitamente il ricorso alle modalità mafiose, trova invece applicazione la disposizione più favorevole ex art. 2, comma 4, c.p., quindi il nuovo articolo.

Parte della dottrina individua tra le due norme in successione una relazione di specialità per specificazione per giustificare la soluzione cui addiuvano la Corte di Cassazione – pure non esente da critiche – ossia un fenomeno di limitata con-

<sup>51</sup> Cfr. Cass. pen., sez. VI, 28 agosto 2014, n. 36382.

tinuità e parziale abrogazione rispetto agli accordi non esplicitanti le modalità mafiose. Nel caso in esame, la l. n. 62/2014 ha specificato, normativizzandolo, un elemento ritenuto dalla giurisprudenza prevalente prima solo implicito nel testo della norma anteriore alle modifiche del 2014, andando a restringere l'ambito applicativo della fattispecie. Così argomentando, una certa dottrina contesta il presupposto teorico della parziale abrogazione, per arrivare a negare qualsiasi problema di successione di legge; attraverso la valorizzazione del diritto vivente, sosterebbe che in realtà nessuna parziale abrogazione sia avvenuta, in quanto già la precedente norma, così come interpretata dai giudici, reca in sé il necessario requisito della espressa pattuizione delle modalità mafiose. Conseguentemente, la vicenda successoria non avrebbe nemmeno dovuto prospettarsi ai giudici di legittimità, poiché, se già la condotta fosse ricaduta tra quelle riguardanti meri accordi non esplicitanti i metodi mafiosi, i giudici di merito avrebbero dovuto, *ex art 129 c.p.p.*, assolvere perché il fatto non costituisce reato, in coerenza con l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario. A questa linea dottrinale si può obiettare, innanzitutto, la difficile demarcazione tra diritto vivente e attività creativa di diritto, soprattutto in un legittimo contesto di diversità di argomentati orientamenti giurisprudenziali, a fronte, in primis, di una non chiara o inadatta formulazione legislativa e, *in secundis*, di un mancato intervento risolutore delle Sezioni Unite, dotato di forza nomofilattica maggiore, seppure non in senso assoluto vincolante per l'assenza del principio della *stare decisis* nel nostro ordinamento. Inoltre, rimane fermo l'argomento basato sul principio di legalità e la separazione dei poteri, in base ai quali la successione avviene tra leggi e non tra interpretazione giurisprudenziale - quantunque consolidata e nel contesto della lettura sostanzialista dell'art. 7 CEDU necessaria per comprendere tutte le esperienze di *civil law* e di *common law* - e successiva legge penale. Se è vero che il criterio distintivo tra *abolitio* e *abrogatio sine abolitione* deve essere trovato in punto di astratta previsione normativa, resta quindi il fatto che la precedente formulazione dell'art 416-ter c.p. non prevede espressamente tale elemento costitutivo, assunto dal legislatore a requisito del fatto tipico solo con la riforma del 2014, come dimostrato anche dalla rilevanza assunta nell'ambito dei lavori preparatori. Quanto detto potrebbe ricondursi ad unità cercando un argomento interpretativo, anche estensivo ma non creativo, nella precedente fattispecie al quale ancorare il riferimento seppure implicito alla pattuizione delle modalità mafiose, restituendo una più limpida continuità normativa alle due norme, già sul piano astratto. Ciò detto, rimangono tuttavia da considerare tutte le eventuali ricadute applicative sul piano della prevenzione generale, visti gli effetti sul giudicato. D'altra parte, la formulazione ante 2014 lascia ampi margini ermeneutici all'interprete laddove dispone che la pena di cui al 416-bis c.p. si applichi anche a "chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo in cambio della erogazione di denaro". Invero, o il rinvio è interamente recettivo del terzo comma dell'art 416-bis c.p., comprendendovi anche l'avvalimento

della forza di intimidazione; oppure, circoscrive il richiamo del terzo comma alla sola parte finale dove questo si riferisce allo scambio politico-criminale. In realtà, non sembra possibile scindere il terzo comma in due parti disconnesse: l'uso della forza di intimidazione del vincolo associativo è funzionale alle varie finalità delittuose e non enucleate nella seconda parte. A tal ragione la giurisprudenza maggioritaria già prima della riformulazione ritiene comunque presente l'elemento della pattuizione espressa delle modalità mafiose. In senso contrario militano, invece, i richiamati lavori preparatori.

In un simile quadro, un altro arresto giurisprudenziale del 2015<sup>52</sup> ha preso una posizione intermedia tra quanti escludono l'espressa pattuizione del metodo mafioso e quanti, in maggioranza, la ritengono elemento costitutivo. Al riguardo, la Corte di Cassazione, dopo avere chiarito che le modalità di acquisizione del consenso costituiscono parte della ragione causale del negozio illecito, sottolinea, tuttavia, che ciò non impone necessariamente l'espressa pattuizione delle modalità di realizzazione, potendo essere desunte inferenzialmente da alcuni indici fattuali. In particolare, l'estensione del novero dei soggetti attivi, e soprattutto la punibilità del soggetto passivo, consentono di diversificare la dimostrazione probatoria a seconda che il promittente dei voti sia un intraneo della associazione mafiosa o un estraneo. Nel primo caso, il metodo mafioso deve considerarsi immanente ed implicito alla persona che agisce nell'interesse della consorteria mafiosa, potendo egli contare sulla sua capacità criminale. In tale senso, sul piano del profilo temporale, non ci sarebbero significative ripercussioni, continuando, previa prova, i pregressi meri patti ad essere illeciti, divenendo il riferimento alle modalità mafiose del nuovo articolo un solo retaggio linguistico che nulla aggiunge rispetto alla precedente fattispecie. Quando, invece, a concludere l'accordo sia un soggetto intermediario del tutto terzo alla associazione mafiosa o un membro appartenente al clan che, tuttavia, agisca *uti singulus*, occorre «una prova chiara ed immediata della pattuizione delle modalità di procacciamento». Ad avviso di una certa dottrina, la Corte di Cassazione non sembrerebbe comunque richiedere, in questo secondo caso, una pattuizione espressa delle modalità mafiose. Diversamente opina altra dottrina, leggendo nella formulazione della sentenza un chiaro riferimento alla necessaria espressa pattuizione; forse, più ragionevolmente data l'anticipazione della soglia di consumazione alla stipulazione di una mera promessa che, a garanzia del principio di offensività, deve esprimere l'idoneità in concreto dell'estraneo promittente a procurare i voti richiesti. Solo in questo secondo senso si riproporrebbe il problema della successione di leggi penali. La sentenza sembra prendere atto della frizione del precedente del 2014 con le istanze di prevenzione generale, escludendo qualsiasi ipotesi di abrogazione per quei fatti di reato estrinsecatisi in meri accordi politici-mafiosi con soggetti affiliati al sodalizio in grado, implicitamente, di rappresentare il ricorso

<sup>52</sup> Cfr. Cass. pen., sez. VI, 19 maggio 2015, n. 25302.

alla forza mafiosa. La Corte Suprema dimostra tutta la sua sensibilità giuridica per il tema, prendendo atto che difficilmente l'accordo tra politico e affiliato alla associazione mafiosa convenga anche sull'utilizzo di certe modalità di prevaricazione tipiche della criminalità organizzata, ritenute insite nel movente che spinge il primo a cercare un contatto con il secondo. Quindi, per evitare una facile elusione della applicazione della fattispecie penale e impedire l'*abolitio criminis*, il massimo Collegio addiviene ad una soluzione di temperamento tra le diverse esigenze.

Un ultimo approdo giurisprudenziale del 2016<sup>53</sup> sembra non prendere atto del suddetto orientamento intermedio. La Corte di Cassazione aderisce al prevalente indirizzo secondo il quale la norma, già prima della riformulazione legislativa, contempla il ricorso al metodo mafioso nel procacciamento dei voti. L'elemento aggiuntivo è stato solamente esplicitato, potendosi attribuire all'intervento normativo il rango di «mera novità lessicale», in funzione di maggiore determinatezza e precisione della fattispecie, tale da non operare alcuna parziale abrogazione, ponendosi in linea di continuità normativa con la previgente formulazione. Rimane il dubbio dovuto alla rilevante centralità destata dal tema nei lavori preparatori, segno, forse, di una non così chiara intenzione del legislatore della precedente formulazione di attribuire consistenza implicita all'elemento del metodo mafioso, introdotto in via interpretativa dalla giurisprudenza maggioritaria nel rispetto del principio di necessaria offensività del fatto. Ne consegue, quindi, che l'orientamento prevalente ravvisa continuità normativa e piena sovrapponibilità tra la precedente norma penale così come interpretata dalle corti e quella riformulata dal legislatore, escludendo, per condivisibili ragioni di prevenzione generale, l'applicazione dell'art 2, comma 2, c.p. Siffatta conclusione regge solo non ritenendo l'attività ermeneutica operata dai giudici puramente nomopoietica, ma, al contrario, specificativa di un requisito implicito della fattispecie legale, ricavato in via estensiva per una ragione di coerenza sistematica con la struttura di reato di pericolo astratto a consumazione anticipata.

Del resto, profili di discontinuità normativa, ad avviso di una parte della dottrina, non sembrano emergere dalle restanti novità della riforma. Non dall'ampliamento della controprestazione della promessa alle "altre utilità", volta a superare il profondo deficit della previgente disposizione, causa di una sostanziale non applicazione della norma per la "particolare" abilità degli agenti di concludere una trattativa che non prevedesse lo scambio di denaro. Non a caso si assiste a forzature giurisprudenziali in punto di legalità tese, da un lato, a dare una lettura estensiva dell'espressione "erogazione di denaro" attraverso un approccio manipolativo che permettesse di comprendere anche prestazioni non pecuniarie; dall'altro, la Corte di Cassazione eludeva i confini applicativi del concorso esterno in associazione mafiosa, includendovi gli accordi politico-mafiosi non

<sup>53</sup> Cfr. Cass. pen., sez. I, 10 maggio 2016, n. 36079.



aventi ad oggetto lo scambio tra voti e denaro, ma altri tipi di utilità, finanche il mero patto, con buona pace della prova di un effettivo contributo causale in termini di mantenimento o rafforzamento della consorteria mafiosa. Oggi, invece, alla luce della attuale formulazione, le due fattispecie si pongono in un rapporto di progressione offensiva con la conseguenza che, in presenza dei presupposti di configurabilità del concorso esterno, al più lo scambio politico-mafioso può costituire, se inserito in un più ampio contesto criminale, antefatto non punibile della più grave fattispecie di concorso esterno. La condotta di scambio fra voti e altre utilità, isolatamente considerata e in assenza di adeguata efficacia causale, è pacificamente riconducibile nel 416-*ter* c.p., senza bisogno di forzare i presupposti del concorso esterno per punire certi fatti, prima non rientranti nella norma penale. Il rapporto di specialità per aggiunta rispetto a questo elemento non compromette la continuità della fattispecie, permanendo solo l'applicazione dell'art 2, comma 1, c.p.

Non dissimili considerazioni possono compiersi per la successione tra fattispecie plurisoggettiva impropria e propria, quest'ultima estendendo la punibilità anche al promittente voti mediante la prevaricazione mafiosa. Nonostante le criticità sollevate riguardo al rapporto con l'art 416-*bis* c.p. nel caso in cui interlocutore del politico o di un suo rappresentante sia un membro del sodalizio associativo, la necessaria estensione della punibilità, volta a non lasciare impuniti anche estranei intermediari della cosca mafiosa, non altera anche in questo caso il rapporto di continuità con la precedente disposizione astratta, sottostando semplicemente al principio di irretroattività.

In definitiva, alla luce del maggioritario orientamento comprensivo anche della peculiare posizione intermedia, il nuovo art 416-*ter* c.p. non comporta nessuna abrogazione parziale della precedente norma, né gli elementi aggiuntivi hanno pregnanza tale da creare una nuova disposizione legale astratta. Conseguentemente, data l'introduzione di un'autonoma cornice edittale (recentemente modificata in rialzo dalla c.d. Riforma Orlando del 2017) – inferiore alla precedente – quella cioè prevista per l'art. 416-*bis* c.p. – la vigente norma dovrà retroagire, poiché più favorevole *ex art. 2, comma 4, c.p.*

Alla prova dei fatti anche la nuova formulazione si è dimostrata incapace di inquadrare il variegato fenomeno della contiguità fra clan mafiosi ed esponenti politici mediante compravendita di voti/favori. La previsione, infatti, non prendeva in considerazione l'ipotesi che l'accordo illecito si concludesse attraverso intermediari; inoltre, richiedeva che il promittente agisse con le specifiche modalità del c.d. metodo mafioso e non considerava l'ipotesi che il politico, anziché pagare (o promettere di pagare) o fornire (o promettere di fornire) altre utilità, diverse dal denaro, si mettesse a disposizione del clan mafioso per soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione criminosa.

Per ovviare a tale deficit punitivo, la **l. 21 maggio 2019 n. 43** ha riscritto la norma in esame inasprendo il trattamento punitivo (ora equiparato a quello

previsto dall'art. 416-*bis* c.p.), ampliandone la portata applicativa, introducendo una specifica aggravante per l'ipotesi in cui l'accordo con la consorceria mafiosa consenta la politico di essere eletto nella relativa consultazione elettorale e prevedendo una sanzione accessoria interdittiva perpetua<sup>54</sup>.

Passando all'analisi strutturale, si tratta di un reato-contratto di mera condotta in cui risultano punibili con la stessa pena entrambe le parti dell'accordo di scambio voti-favori.

Il bene tutelato dalla norma incriminatrice della figura delittuosa in esame va individuato non soltanto nell'ordine pubblico, ma anche in uno dei principi cardine della costituzione politica del paese, il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche che ha tra le sue espressioni fondamentali il libero esercizio del diritto di voto.

Soggetto attivo può essere chiunque (salvo che si tratti di un soggetto che già fa parte dell'associazione mafiosa); trattasi quindi di reato comune.

La condotta consiste nell'accordo intervenuto, direttamente o indirettamente (tramite interposta persona) tra il candidato alle elezioni e i membri dell'organizzazione mafiosa, con il quale questi ultimi si impegnano a procurare al candidato una pluralità di voti e quest'ultimo eroga (o si impegna a erogare) ai primi denaro o altra utilità oppure si dichiara disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Ai fini della configurazione dei delitti in esame è, dunque, necessario riscontrare la sussistenza dell'erogazione (o della promessa) di denaro<sup>55</sup> o altra utilità oppure la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa da parte del candidato alle elezioni e la correlativa promessa del ricevente di procacciare voti in favore del primo grazie alla mobilitazione di un'associazione mafiosa oppure ricorrendo ai metodi previsti dal terzo comma dell'art. 416-*bis* c.p. Va precisato che originariamente la norma prevedeva che il procacciamento di voti avvenisse con il metodo mafioso. La riforma del 2019 vi ha affiancato l'ipotesi in cui la promessa sia solo proveniente da soggetti ad associazioni mafiose. La scelta mira a evitare che la punizione della condotta di scambio evapori in presenza delle c.d. mafie silenti per le quali il ricorso al metodo dell'intimidazione e dell'assoggettamento si rende meno evidente e meno sistematico.

Poiché la nuova disposizione, da un lato, richiede la "promessa di procurare voti", senza operare alcun cenno all'effettivo procacciamento degli stessi, men-

<sup>54</sup> Per un primo commento della novella, si vedano PALUMBO-PETRELLI, *Scambio elettorale politico-mafioso. Una prima lettura dell'art. 416-ter c.p. come modificato dalla legge 43/2019*, ne *Il Penalista*, 10 giugno 2019.

<sup>55</sup> La giurisprudenza ritiene che il corrispettivo della promessa di voti possa essere rappresentato da qualsiasi bene che rappresenti un "valore" in termini di immediata commisurazione economica, restando escluse dalla portata precettiva altre "utilità", che solo in via mediata, possono essere trasformate in "utili" monetizzabili e, dunque, economicamente quantificabili. Così Cass. pen., sez. II, 30 novembre 2011, n. 47405, Rv. 251609; Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2011, n. 46922, Rv. 251374; Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2012, n. 20924, Rvv. 252788.



tre, dall'altro, pone su un piano di equivalenza "l'erogazione" e "la promessa di erogazione" di denaro o altra utilità o la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa, disinteressandosi delle vicende successive alla stipulazione dell'accordo, deve ritenersi del tutto ininfluyente ai fini della configurabilità della fattispecie che l'accordo di scambio venga o meno adempimento. Conferma tale lettura la previsione di una specifica circostanza aggravante per l'ipotesi in cui l'accordo abbia esecuzione e colui che ha accettato la promessa di voti risulti eletto nella relativa consultazione elettorale.

Nella nozione di *altra utilità* rientrano tutti i vantaggi, economicamente rilevanti o meno, diversi dal denaro: posti di lavoro, contratti di appalto o di altro tipo, provvedimenti amministrativi, ecc.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella coscienza e nella volontà di formulare e accettare la promessa nella consapevolezza del contesto in cui essa viene prestata.

Il reato si consuma con l'accettazione della promessa da parte del politico (comma 1) o con la formulazione della promessa da parte del mafioso (comma 2). Si tratta infatti di un reato di pericolo che, come ha evidenziato la Corte di Cassazione, si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione<sup>56</sup>.

Come abbiamo rilevato sopra, la condotta *ex art. 416-ter c.p.* (vecchia formulazione) era incentrata sullo scambio tra promessa di voti ed erogazione di denaro da parte del candidato. Esulava, pertanto, dalla fattispecie in esame l'ipotesi di un *patto politico-mafioso*, consistente nella promessa di appoggio elettorale da parte del sodalizio criminoso ad un determinato candidato in cambio della promessa, da parte di quest'ultimo, se eletto, di favorire gli interessi dell'organizzazione criminale. Ci si chiedeva se a un tale patto potesse applicarsi lo schema concorsuale *ex artt. 110 e 416-bis c.p.* In dottrina si era sostenuto che l'applicazione del concorso esterno in associazione mafiosa all'ipotesi della stipulazione di un patto voti/favori tra un politico ed il sodalizio mafioso avrebbe comportato l'aggiramento dei confini legislativamente fissati entro i quali lo stesso legislatore aveva considerato penalmente rilevante un accordo politico-mafioso, con conseguente violazione del principio di stretta legalità. Secondo tale orientamento non sarebbe stata sufficiente ad integrare la fattispecie concorsuale la mera stipula dell'accordo fra l'associazione mafiosa e il politico, ma sarebbe occorso che quest'ultimo, nel dare esecuzione all'accordo, avesse fornito quel contributo necessario o agevolatore in cui si sostanzia la condotta del concorrente esterno<sup>57</sup>.

<sup>56</sup> Cass. pen., sez. I, 21 agosto 2012, n. 32820, Rv. 253740; Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2002, n. 4293, Rv. 224274.

<sup>57</sup> FIANDACA, *Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Una espansione incontrollata del concorso criminoso*, in Foro it., 1996, 121; GROSSO, *Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa: una configurazione possibile*, ivi, 1996, 121.

A risultati interpretativi diametralmente opposti era pervenuta la Corte di Cassazione<sup>58</sup>, la quale aveva affermato che la scelta legislativa di incriminare con la fattispecie dell'art. 416-*ter* c.p. l'accordo elettorale politico-mafioso in termini di scambio denaro/voti non poteva essere intesa come espressiva dell'intento di limitare solo a questa fattispecie l'ambito di operatività dei variegati patti collusivi in materia elettorale con un'associazione mafiosa, negandosi dunque rilievo penale ad ogni altro accordo diverso da quel tipo di scambio. L'esegesi storico-sistematica della disposizione dell'art. 416-*ter* c.p. lasciava invero intendere che la soluzione legislativa era stata dettata dalla volontà di costruire una specifica e tipica figura, alternativa al modello concorsuale, sì che la relativa introduzione doveva leggersi come strumento di estensione della punibilità oltre il concorso esterno, e cioè anche ai casi in cui il patto preso in considerazione, non risolvendosi in contributo al mantenimento o rafforzamento dell'organizzazione (raramente, infatti, l'erogazione di denaro da parte di un privato può assumere rilevanza per organizzazioni con così grandi disponibilità economiche), resterebbe irrilevante quanto al combinato disposto degli artt. 416-*bis* e 110 c.p.

La citata decisione aveva, inoltre, chiarito che per aversi concorso esterno occorre, da un lato, la serietà e la concretizza dell'impegno preso dal politico (da valutare considerando l'affidabilità e la caratura dei protagonisti dell'accordo e i contenuti del patto) e, dall'altro, che la promessa del politico abbia inciso sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'organizzazione.

Il problema della compatibilità con le fattispecie di partecipazione e di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso si ripropone anche con il nuovo art. 416-*ter* c.p., che anzi acuisce il problema in ragione della sua più ampia portata applicativa, adesso estesa anche agli aiuti non economici al sodalizio mafioso.

Per tentare di tracciare il confine fra le suddette fattispecie occorre tenere conto delle differenze strutturali delle due norme, che si traducono anche in un diverso disvalore del fatto. Nell'art. 416-*ter* c.p. assume rilievo centrale la promessa di procurare voti con modalità mafiose, mentre tale profilo non costituisce un elemento indefettibile del concorso nell'associazione mafiosa. Viceversa, ai fini della configurabilità del concorso esterno occorre che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'organizzazione, mentre tale effetto dell'accordo è estraneo alla fattispecie in esame.

Qualora invece la condotta dell'esponente politico non si limiti alla stipulazione del patto ma si articoli anche in segmenti successivi indirizzati al sostegno degli interessi del sodalizio criminale, devono ritenersi configurabili, cumulativamente e in concorso tra loro, sia il reato di scambio elettorale politico-mafioso

<sup>58</sup> Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005, cit.

che il reato di partecipazione o di concorso esterno all'associazione di tipo mafioso.

Il reato in esame risulta aggravato (si tratta di una circostanza aggravante ad effetto speciale perché la pena viene aumentata della metà) se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo con la consortereria mafiosa, viene eletto nella relativa consultazione elettorale. Va detto che appare diabolica la prova che i voti incassati da un politico ad una tornata elettorale siano riconducibili all'operato di esponenti mafiosi. Inoltre, desta preoccupazioni il fatto che la norma non consenta di valutare l'utilità del contributo mafioso in relazione al risultato elettorale conseguito: anche un solo voto procurato può comportare una pena fino a ventidue anni e sei mesi di reclusione.

Venendo ai rapporti con gli altri reati, il delitto oggetto di analisi si differenzia dai *reati previsti dalla legislazione speciale in materia elettorale*, in specie dall'art. 96, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in quanto nella fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso il rapporto intercorre con l'associazione mafiosa ed il reato si perfeziona con la mera promessa, mentre nella normativa speciale lo scambio avviene con singoli elettori o una parte di elettorato e non con l'organizzazione criminale ed il reato si perfeziona con il conseguimento del voto<sup>59</sup>.

Quanto ai rapporti con l'ipotesi di cui al *terzo comma dell'art. 416-bis c.p.*, la giurisprudenza ha messo in evidenza che mentre nel reato di scambio elettorale politico-mafioso non è necessario, ed anzi è improbabile, che il politico aderisca, quale componente o concorrente esterno, alla struttura malavittosa (essendo semplicemente previsto che egli abbia ottenuto promessa di appoggio elettorale, contro effettivo versamento di denaro), nella ipotesi in cui la associazione mafiosa si impegni per ostacolare il libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti ad un determinato candidato (art. 416-bis, comma 3, ultima parte, c.p.), quest'ultimo o sarà un aderente, a pieno titolo, alla suddetta associazione, ovvero, in quanto uomo politico estraneo alla associazione, ma disponibile al soddisfacimento delle esigenze della stessa, potrà eventualmente rivestire, in ragione del suo concreto comportamento, il ruolo di concorrente esterno; ciò in quanto, anche se non *intraneus* alla *societas sceleris*, potrà allacciare con la stessa un rapporto collaborativo ed una relazione di reciproca utilità<sup>60</sup>.

<sup>59</sup> Cass. pen., sez. VI, 19 febbraio 2004, n. 10785, Rv. 230397. In motivazione, la Corte ha puntualizzato che il reato di scambio elettorale politico-mafioso rientra nell'area dei delitti contro l'ordine pubblico, in quanto mira a salvaguardare in via principale l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico, leso dall'inquietante connubio tra mafia e politica, e solo strumentalmente l'interesse elettorale, protetto in via immediata e diretta dagli artt. 96 e 97, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

<sup>60</sup> Cfr. Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2000, n. 4893, Rv. 215964. Si veda anche Cass. pen., sez. VI, 9 novembre 2011, n. 43107, Rv. 251370, ad avviso della quale, ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso è sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uo-

### 3. Devastazione e saccheggio

L'art. 419 c.p. dispone che “*chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.*”

*La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito”.*

La norma incriminatrice ha natura sussidiaria rispetto alle previsioni di quella di cui all'art. 285 c.p., potendo essa trovare applicazione soltanto allorché il fatto materiale non sia qualificato dal fine specifico di attentare alla sicurezza dello Stato.

Il bene tutelato dalla fattispecie in esame è rappresentato dall'ordine pubblico, sotto il profilo concernente la sicurezza della proprietà delle cose.

Soggetto attivo può essere chiunque; trattasi quindi di reato comune.

La condotta consiste in fatti di devastazione e saccheggio.

La parola *fatti* sta ad indicare le diverse possibili modalità dell'azione (danneggiamento, dispersione, incendio, esplosione, demolizione), mentre la parola *devastazione* indica il risultato dell'azione, ossia l'evento del reato (consistente in un danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili o immobili). Il *saccheggio* ricomprende le condotte di furto, rapina, invasione di terreni o edifici, turbativa violenta del possesso quale sinonimo di depredare, impossessarsi di una rilevante quantità di oggetti con azione sorretta da spirito di prepotenza e noncuranza per l'ordine costituito.

La giurisprudenza prevalente ritiene necessario che il pericolo per l'ordine pubblico sia, in relazione alle specifiche modalità del fatto, concreto e non già meramente ipotetico, ciò che può riconoscersi soltanto in situazioni di effettiva minaccia per la vita collettiva.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella coscienza e nella volontà di porre in essere la condotta di devastazione e saccheggio, essendo irrilevanti sia i moventi ed i fini dell'azione sia la consapevolezza o meno di attentare all'ordine pubblico.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano i fatti di devastazione o di saccheggio idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica.

Il tentativo è considerato ammissibile.

---

mo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere dal predetto a sostegno degli interessi dell'associazione che gli ha promesso o procurato i voti assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all'associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all'art. 416-bis c.p.

L'art. 419 c.p. prevede una circostanza aggravante qualora il fatto sia commesso su armi, munizioni, o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito. Il **d.l. 14 giugno 2019, n. 53**, contenente “*Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica*” (c.d. decreto sicurezza *bis*), convertito con modificazioni dalla **l. 8 agosto 2019, n. 77**, ha aggiunto l'ipotesi che il fatto sia commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. Si tratta di una novità introdotta al fine di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici. È il peculiare contesto in cui avvengono i fatti, caratterizzato da un assembramento di persone, che giustifica una risposta sanzionatoria più elevata.

Per l'integrazione del delitto in esame è richiesto un *quid pluris* rispetto ai reati di danneggiamento, furto, rapina ecc. previsti dal titolo relativo ai reati contro il patrimonio: occorre, infatti, che vi sia l'esposizione a pericolo o la lesione dell'ordine pubblico.

Il delitto *ex art. 419 c.p.* assorbe quelli lesivi di interessi patrimoniali che possono definirsi in tipica relazione strumentale rispetto ai fatti di devastazione e saccheggio; di eventuali altri reati diversi da quelli contro il patrimonio (ad es.: contro l'incolumità pubblica e contro le persone) l'agente risponderà in concorso col delitto in esame.